



# Regione Umbria

Giunta Regionale

## DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

### Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali

ALLEGATO EMISSIONI

Repertorio: 613/2023

**Autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 s.m.i., per le emissioni in atmosfera derivanti da un insediamento industriale per attività di lavorazione di olio di oliva e derivati della Ditta Umbria Olii International S.p.A., con sede legale ubicata in via della Mendola n. 39, nel Comune di Roma (RM) ed unità produttiva ubicata in via Giovanni Agnelli n. 10, nel Comune di Campello sul Clitunno (PG)**

### PREMESSE

#### Visto

che il SUAPE del Comune di Campello sul Clitunno ha trasmesso al prot. n. 11329 del 17/01/2023 e prot. n. 69686 del 27/03/2023 della Regione Umbria, l'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale della ditta Umbria Olii International S.p.A. con sede legale in via della Mendola n. 39 nel Comune di Roma (RM) e stabilimento in via Giovanni Agnelli n. 10, nel Comune di Campello sul Clitunno (PG)

#### Vista

l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dal Comune di Campello sul Clitunno con A.U.A. n. n. 11/019 del 28/01/2019;

**Considerato** il progetto e gli allegati tecnici dai quali risultano ciclo produttivo, tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, quantità e qualità delle emissioni e termine della messa a regime degli impianti e gli ulteriori elementi acquisiti con le integrazioni del 29/06/2023, 03/07/2023 e 12/04/2024;

**Ritenuto** di far riferimento per la valutazione dei limiti di emissione alle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, del D.Lgs. 13/08/2010 n. 155, nonché a precedenti autorizzazioni rilasciate in ambito regionale per impianti simili.

## DESCRIZIONE ATTIVITA':

- nello stabilimento ha luogo la produzione di olio d'oliva raffinato mediante metodi chimico-fisici;
- le attività si svolgono per 8/24 ore/gg, 5 giorni a settimana, per 240 giorni/anno;
- nello stabilimento vengono svolte le seguenti produzioni:
  - a) confezionamento olio extravergine di oliva;
  - b) raffinazione e confezionamento olio vegetale;
- a) il ciclo produttivo del confezionamento dell'olio extravergine di oliva consta schematicamente delle seguenti fasi sequenziali:
  - 1) approvvigionamento e scarico in silos;
  - 2) filtrazione;
  - 3) stoccaggio ed imbottigliamento;
- b) il ciclo produttivo degli oli vegetali raffinati da olio di sansa greggio e lampante consta schematicamente delle seguenti fasi sequenziali:
  - 1) approvvigionamento e scarico olio in silos;
  - 2) neutralizzazione chimica dell'olio di sansa greggio mediante soluzioni acquose di idrossido di sodio, con produzione di paste saponose e successiva relativa rimozione mediante separazione centrifuga;
  - 3) depurazione di olio di oliva lampante mediante separazione centrifuga;
  - 4) decolorazione dell'olio come sopra trattato, mediante terre decoloranti e filtrazione;
  - 5) raffinazione fisica ("deodorazione"), con separazione di acidi grassi liberi, steroli, tocoferoli e prodotti di degradazione degli acidi grassi (aldeidi, chetoni, alcoli etc );
  - 6) stoccaggio e confezionamento;
- l'impianto di raffinazione fisica di cui al precedente punto 5) effettua la distillazione in corrente di vapore dell'olio, in condizioni di vuoto ottenuto mediante gruppo di eiettori e condensatore a miscela;
- gli incondensabili vengono estratti dal condensatore a miscela mediante pompa ad anello liquido;
- il fluido di servizio della pompa ad anello liquido dell'impianto raffinazione fisica, prima della separazione gas-liquido, e la condensa del vapore motore degli eiettori di cui al paragrafo precedente, vengono convogliati nella vasca del sistema di scarico barometrico dell'impianto di raffinazione fisica;
- la condensa raccolta nella vasca del sistema di scarico barometrico, al netto dell'esubero, è ricircolata, dopo raffreddamento indiretto con scambiatore a piastre, al processo produttivo (condensatore a miscela, pompa ad anello liquido);
- i vapori estratti dalla colonna di raffinazione fisica, sono trattati mediante condensatore a miscela ("demister") installato a monte del gruppo del vuoto di cui sopra, per la separazione degli "acidi grassi distillati", sottoprodotto destinato alla vendita per utilizzo nell'industria saponiera/cosmetica e farmaceutica;
- gli effluenti gassosi estratti dalla vasca di raccolta del sistema di scarico barometrico dell'impianto di raffinazione fisica sono convogliati nel punto di emissione E9;
- le sostanze odorigene presenti negli effluenti gassosi di cui al paragrafo precedente sono trattate mediante tre colonne di assorbimento chimico in serie con utilizzo, rispettivamente, di reagente ossidante (ipoclorito di sodio), riducente (metabisolfito di sodio) ed idrossido di sodio;
- il dosaggio dei reagenti nella soluzione di lavaggio delle colonne di assorbimento connessa al punto di emissione E9, è effettuato mediante sistema di controllo automatico del potenziale redox e del pH;

- l'olio di sansa greggio contiene residui di esano tecnico derivanti dal processo di estrazione con solvente condotto nei sansifici;
- attraverso il punto di emissione E9 vengono espulsi i residui di esano tecnico contenuto nell'olio di sansa greggio;
- le attività industriali di lavorazione degli oli vegetali sono tipicamente connesse ad emissione di sostanze odorigene quali alcoli, aldeidi, chetoni, acidi organici volatili ed esteri, causa di molestie olfattive nei confronti dell'ambiente circostante e della popolazione esposta;
- nell'ambito dei sopralluoghi condotti nel corso degli anni, dall'A.R.P.A. Umbria Sezione Territoriale di Foligno-Spoleto, presso l'insediamento industriale della UMBRA OLII S.p.A. e degli incontri tenuti dall'autorità competente con la stessa Ditta, specifiche sorgenti di emissioni odorigene furono individuate in:
  - a) vasca di raccolta dell'acqua di condensa dell'impianto di raffinazione fisica;
  - b) processo di raffreddamento dell'acqua di condensa dell'impianto di raffinazione fisica in torre evaporativa per riutilizzo nel processo produttivo;
  - c) vasca di contenimento delle terre decoloranti esauste;
  - d) sfiati dei silos di stoccaggio delle mucillagini provenienti da processo di depurazione fisica;
- allo stato attuale la Ditta ha attuato misure volte al contenimento delle emissioni odorigene connesse agli aspetti di cui ai precedenti punti a) e b);
- il processo di decolorazione di cui al precedente punto 4) è condotto in condizioni di vuoto realizzate con pompa ad anello liquido;
- le emissioni delle torri evaporative per refrigerazione dell'acqua di raffreddamento indiretto degli impianti, connesse ai punti di emissione E7 ed E8, sono costituite sostanzialmente da vapore acqueo e possono essere ritenute scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;
- i punti di emissione E1 ed E2 sono relativi ad impianti di combustione alimentati a metano con potenza termica nominale pari a 2,90 MW;
- gli impianti termici, connessi ai punti di emissione E3, E4, E5, E6 ed E10, adibiti al riscaldamento dei locali del sito produttivo, alimentati a metano e con potenza termica nominale inferiore a 3 MW, sono soggetti alla parte quinta, titolo II del D. Lgs 3/04/2006 n. 152;
- Il gestore intende installare:
  - a) un impianto di combustione, TPC 400 B, alimentato a metano dalla potenza termica pari a 0,465 MW, con scambiatore ad olio diatermico, per il riscaldamento dell'olio vegetale, a servizio del reparto raffineria, convogliando le emissioni al nuovo punto E11;
  - b) un impianto di combustione, ESM- 3000 hp, alimentato a metano dalla potenza termica pari a 2.093 MW, con scambiatore ad olio diatermico, per la produzione di vapore a servizio del reparto raffineria, convogliando le emissioni al nuovo punto E12

## **PRESCRIZIONI**

- a) rispetto dei valori limite per le emissioni convogliate, indicati nel quadro riassuntivo in Allegato 1;**
- b) realizzazione, in fase di costruzione, di tutte le misure indicate nel progetto e relativi allegati tecnici presentati nell'istanza di richiesta A.U.A., ed agli atti della Conferenza di Servizi;**
- c) fino all'adozione da parte dell'autorità competente, di specifico fac-simile per la**

**registrazione dei controlli analitici alle emissioni, nonché dei casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, alla istituzione e/o corretta tenuta di un registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato con D.G.R. n. 204 del 20/01/1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento;**

**d) prescrizioni di carattere generale:**

- d.1 la Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, nuovi e/o oggetto di modifica dovrà darne comunicazione alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Foligno-Spoleto-Valnerina e al Sindaco del Comune di Campello sul Clitunno (PG);
- d.2 la messa a regime degli impianti dovrà avvenire dopo non oltre 30 giorni dalla relativa data di messa in esercizio;
- d.3 le date in cui verranno effettuati i monitoraggi di competenza del gestore dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Foligno-Spoleto-Valnerina;
- d.4 i valori di emissione, espressi in flusso di massa e in concentrazione, dovranno essere misurati nelle condizioni di esercizio più gravose;
- d.5 la concentrazione degli inquinanti deve essere riferita alle condizioni normali,  $T = 0^{\circ}\text{C}$  ( $273^{\circ}\text{K}$ ),  $P = 1 \text{ atm}$  ( $101,3 \text{ kPa}$ ), previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;
- d.6 la Ditta, entro 15 giorni dall'effettuazione delle misure, dovrà trasmettere le certificazioni analitiche, redatte, fino alla predisposizione di specifica modulistica da parte dell'autorità competente, secondo la D.G.R. n. 9480 del 24/12/1996, alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Distretto di Foligno-Spoleto-Valnerina;
- d.7 la sezione di sbocco dei camini dovrà superare di almeno 1 metro la linea di colmo del tetto; per le emissioni che generano comprovati fenomeni di molestia, in particolare, la sezione di sbocco dovrà di norma superare di almeno 3 metri la linea di colmo del tetto e comunque 1 metro la linea di colmo del tetto di ogni edificio nel raggio di 30 metri;
- d.8 i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti gassosi dovranno essere provvisti di idonei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento;
- d.9 le caratteristiche, il posizionamento ed il numero minimo dei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento delle emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito nelle norme UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 15259:2008 e loro successive modificazioni;
- d.10 le prese di campionamento di cui sopra dovranno essere previste anche a monte di eventuali sistemi di abbattimento delle emissioni;
- d.11 l'accessibilità ai punti di misura dovrà essere tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro; in particolare la piattaforma di lavoro per il campionamento delle emissioni dovrà soddisfare i requisiti di cui alla norma UNI 13284-1:2003 e successive modificazioni;
- d.12 la data, l'orario e i risultati delle misure effettuate alle emissioni dovranno essere

annotati sul registro di cui al punto c), foglio B, ai fini dei monitoraggi previsti dall'art. 269, comma 4 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152;

- d.13 qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento dovuta a manutenzione o guasto, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, dovrà comportare la tempestiva sospensione delle lavorazioni interessate per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti;
- d.14 il Gestore è comunque tenuto ad informare la Regione Umbria e l'Area Dipartimentale Arpa Umbria competente in merito ai succitati casi di interruzione dell'attività produttiva entro le successive otto ore;
- d.15 Il Gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile; le medesime difformità devono essere da costui specificatamente comunicate all'Autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento;
- d.16 il Gestore dovrà definire procedure ed istruzioni operative documentate rispetto alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento; in particolare l'elenco degli organi e dei componenti da controllare e/o sostituire e la frequenza del controllo e/o della sostituzione dovranno trovare corrispondenza nelle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto nel relativo manuale d'istruzione, d'uso e manutenzione (che dovrà essere sempre tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo);
- d.17 le procedure e le istruzioni operative di cui al precedente paragrafo dovranno essere riferite anche ai sistemi automatici di pulizia degli elementi filtranti relativi ai dispositivi di abbattimento per materiale particellare a setto fibroso mediante es. scuotimento meccanico, pulizia ad aria in senso inverso (reverse-flow), pulizia con impulsi di aria compressa (reverse- pulse o reverse-jet);
- d.18 i sistemi di abbattimento per materiale particellare a setto fibroso dovranno essere provvisti di dispositivi deputati al controllo del corretto funzionamento in grado di rilevare l'intasamento e/o la rottura tramite registrazione del valore della pressione differenziale a monte e a valle dell'elemento filtrante e di segnalare adeguatamente brusche cadute della pressione differenziale dovute alla rottura del filtro;
- d.19 gli interventi relativi alle attività di manutenzione degli impianti di abbattimento, dovranno essere annotati nel registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato dall'Autorità competente, il giorno stesso dell'interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento;
- d.20 i punti di emissione dovranno essere contraddistinti mediante opportuna cartellonistica;

**e) prescrizioni specifiche:**

- e.1 il gestore, entro 90 giorni dal rilascio dell'AUA, dovrà trasmettere alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali, Via Mario Angeloni, 61, Perugia e all'A.R.P.A. Umbria Dipartimento Territoriale Umbria Sud, Distretto di Foligno-Spoleto Valnerina, una valutazione dell'impatto odorigeno, mediante studio di impatto olfattivo realizzata con simulazione di dispersione basata sulle indicazioni tecniche contenute nel documento "Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene - documento di sintesi" adottato dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) con delibera n. 38/2018 e negli allegati tecnici delle linee guida, (Allegato 1 della D.G.R. Lombardia del 15 febbraio 2012, n. 3018), citate**

nel documento di sintesi medesimo;

**e.2** lo studio è finalizzato a verificare l'entità del disturbo olfattivo provocato nel raggio di 3 km dai confini dell'installazione, sui ricettori presenti nella medesima area. Nello studio, il Gestore dovrà dare evidenza della caratterizzazione di tutte le sorgenti odorigene presenti nell'installazione.

La caratterizzazione delle sorgenti emissive, potrà essere effettuata tramite la misura della concentrazione di odore ottenibile attraverso uno o più di questi metodi:

- mediante olfattometria dinamica in impianti equivalenti;
- ricavati dalle specifiche tecniche di targa degli impianti e delle tecnologie adottate;
- da dati di bibliografia;
- da esperienze consolidate o da indagini mirate allo scopo;

**e.3** a partire dai risultati della simulazione il Gestore dovrà:

- prevedere, qualora necessarie, misure finalizzate al rispetto dei valori di accettabilità dell'impatto olfattivo (espressi come concentrazioni orarie di picco di odore al 98° percentile, calcolate su base annuale) presso i ricettori sensibili. I valori di accettabilità sono fissati in funzione delle classi di sensibilità dei ricettori come di seguito definite:

1) per recettori posti in aree residenziali:

- 1 ouE/m<sup>3</sup> a distanze >500 metri dalle sorgenti di odore;
- 2 ouE/m<sup>3</sup> a distanze tra 500 metri e 200 metri da sorgenti di odore;
- 3 ouE/m<sup>3</sup> a distanze <200 metri dalle sorgenti di odore;

2) per recettori posti in aree non residenziali:

- 2 ouE/m<sup>3</sup> a distanze >500 metri dalle sorgenti di odore;
- 3 ouE/m<sup>3</sup> a distanze tra 500 metri e 200 metri da sorgenti di odore;
- 4 ouE/m<sup>3</sup> a distanze <200 metri dalle sorgenti di odore;

- nel caso di aree miste si dovrà far riferimento al valore più restrittivo;
- presentare, nel caso in cui lo studio evidenzi il mancato rispetto dei valori di accettabilità dell'impatto olfattivo presso i ricettori sensibili, una proposta di monitoraggio delle emissioni di odori al fine di acquisire informazioni utili per la caratterizzazione delle emissioni e verificare sperimentalmente i dati utilizzati nelle simulazioni modellistiche.

**e.4** ai fini del confronto dei risultati dello studio modellistico con i valori di accettabilità presso il ricettore sensibile, l'estensione del dominio temporale di simulazione è di un anno;

**e.5** ai fini del presente atto si intende per "potenziale ricettore", il ricettore di cui al documento "Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene - documento di sintesi" adottato dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) con delibera n.38/2018 ed agli allegati tecnici delle linee guida alle quali il documento di sintesi medesimo fa riferimento;

**e.6** entro 15 giorni dalla data fissata per la messa a regime, la Ditta dovrà effettuare almeno 2 misure ai punti di emissione, E11 ed E12 nell'arco di 10 giorni;

**e.7** i monitoraggi dovranno essere effettuati a cura del Gestore con periodicità:

- annuale per i punti di emissione E1, E2, E9 e E12;
- biennale per il punto di emissione E11;

**e.8** per l'effettuazione degli autocontrolli periodici devono essere seguiti i seguenti metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati:

<b>S.O.V.</b>		<b>UNI EN 12619:2013</b>
<b>Ossidi di azoto</b>	<b>espressi come NO<sub>2</sub></b>	<b>UNI EN 14792:2017</b>
<b>Esano</b>		<b>UNI CEN/TS 13649:2015</b>
<b>Ossigeno</b>		<b>UNI EN 14789:2017</b>
<b>Umidità</b>		<b>UNI EN 14790:2017</b>
<b>Pressione</b>		<b>UNI EN ISO 16911-1:2013</b>
<b>Temperatura</b>		<b>UNI EN ISO 16911-1:2013</b>
<b>Velocità e portata</b>		<b>UNI EN ISO 16911-1:2013</b>

- e.9** il valore limite dell'emissione E9 si intende riferito al complesso delle sostanze organiche volatili contenute nell'effluente gassoso diverse dall'esano tecnico di cui in premessa;
- e.10** registrazione in continuo del valore del potenziale redox e del pH relativi alla soluzione di lavaggio delle colonne di assorbimento, installate sul punto di emissione E9;
- e.11** i tracciati di registrazione dei parametri operativi rilevati come da punto precedente, dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità di controllo, per un periodo di tempo non inferiore a 24 mesi;
- e.12** la succitata strumentazione per la regolazione ed il controllo del potenziale redox e del pH, dovrà essere soggetta a periodica e regolare manutenzione e taratura secondo la regola d'arte e con procedure documentate e verificabili;
- e.13** annotazione sul foglio C del registro dei controlli, degli interventi di manutenzione e/o sostituzione degli impianti di abbattimento, ivi compresi controlli e taratura del misuratore redox e del pHmetro di cui sopra;
- e.14** ai sensi dell'articolo 294, comma 3, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti connessi ai punti di emissione E1, E2 ed E12 dovranno essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;

#### **CONDIZIONI**

**le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate:**

- a seguito di emanazione dei decreti previsti all'art. 271 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, comma 2;
- a seguito di fissazione di valori da parte della Regione dell'Umbria in applicazione dell'art. 271, commi 3, 4 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- a seguito dei risultati delle misure effettuate;
- a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;
- a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO

**P.I. Gianluca Bonaccini**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gianluca Bonaccini', with a horizontal line extending from the end.



**QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI****Allegato 1****Ragione Sociale UMBRIA OLII INTERNATIONAL S.p.A.****Unità Produttiva: Campello sul Clitunno (PG) via Giovanni Agnelli n. 10**

Punto Emissione	Provenienza	Inquinante	Valore emissione	u.m.	Portata (Nm³/h)	Durata media nelle 24h (h/g)	Frequenza emissione (gg/a)	Temperatura (°C)	Dimensioni camino (m)				Impianto abbattimento
									h	dia	L1	L2	
E1	Impianto di combustione	Ossidi di azoto	250	mg/Nm³	3.800	24	240	180	9,50	0,56	-	-	
E2	Impianto di combustione	Ossidi di azoto	250	mg/Nm³	3.800	24	240	180	9,50	0,56	-	-	
E3	Impianto termico civile	Titolo II parte V, D.Lgs 152/06	-	-	-	12	240	-	11,00	0,22	-	-	
E4	Impianto termico civile	Titolo II parte V, D.Lgs 152/06	-	-	-	12	240	-	2,50	0,10	-	-	
E5	Impianto termico civile	Titolo II parte V, D.Lgs 152/06	-	-	-	12	240	-	2,50	0,10	-	-	
E6	Impianto termico civile	Titolo II parte V, D.Lgs 152/06	-	-	-	12	240	-	5,50	0,25	-	-	
E7	Torre evaporativa	Emissione scars. significativa	---	-	80.000	24	240	30	4,00	-	-	-	
E8	Torre evaporativa	Emissione scars. significativa	---	-	80.000	24	240	30	4,00	-	-	-	
E9	Condensatore barometrico impianto di raffinazione fisica	S.O.V.	10	mg/Nm³	1.555	24	240	Ambiente	12,00	0,40	-	-	Colonna di assorbimento chimico
E10	Impianto termico civile	Titolo II parte V, D.Lgs 152/06	-	-	-	24	240	-	12,00	0,25	-	-	
E11	Impianto di combustione per riscaldamento	Ossidi di azoto	350	mg/Nm3	700	24	240	130	13,00	0,25	-	-	

segue Repertorio n. 613/2023

	olio												
E12	Impianto di combustione- per produzione vapore	Ossidi di azoto	100	mg/Nm3	2960	24	240	120	13,00	0,25	-	-	

Legenda:	
Punto Emissione	Note
E1, E2	Ossidi di azoto espressi come NO <sub>2</sub> . O <sub>2</sub> di riferimento = 3% vol.
E9	S.O.V. espresse come C.O.T. Vedi prescrizione punto e.3
E11, E12	Nuovi punti di emissione Ossidi di azoto espressi come NO <sub>2</sub> . O <sub>2</sub> di riferimento = 3% vol.